

DETERMINA N. 314 DEL 27 MAG. 2015

Oggetto: dr. ssa STRABBIOLI Vittoria. Indennità di esclusività del rapporto di lavoro.  
Applicazione art. 5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria  
dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001.

### Il Direttore gestione risorse umane

- **Premesso** che l'art.5 del C.C.N.L. Dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001, al comma 3 dispone, tra l'altro, che i benefici dallo stesso previsti siano attribuiti al Dirigente con esperienza professionale nel SSN al compimento del quindicesimo anno di attività e anzianità di servizio maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestati in aziende o enti diversi del comparto.
- Che con deliberazione n.466 del 20.06.2002 questa Azienda ha approvato il regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Tecnico per le verifiche del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, ex art.15 D. Lgs.vo 299/99 ed art.31 del CCNL 08.06.2000, Collegio al quale è demandata la valutazione dell'attività professionale svolta dai Dirigenti Medici sulla base dei criteri generali di valutazione approvati con la deliberazione suddetta.
- Che il beneficio derivante dall'art.5 del predetto CCNL è condizionato all'esito positivo della verifica di cui all'art.28, co. 2 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03.11.2005.
- **Vista** La deliberazione n.303 del 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla costituzione dei collegi tecnici deputati alla valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti medici che hanno maturato un'esperienza professionale nel SSN superiore ai quindici anni.
- **Letta** la nota del 14.05.2015 con la quale l'Ufficio di segreteria, d'ordine del Presidente del Collegio Tecnico dr. Diego Paternosto, ha trasmesso alla u.o.c. gestione risorse umane schede di valutazione relative alla dr.ssa STRABBIOLI Vittoria, nata il 18.03.1957, dalle quali risulta espresso giudizio finale positivo dell'attività svolta dal dipendente in parola, sottoposto a verifica, che ha maturato così l'esperienza professionale richiesta ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
- **Preso e dato atto** che l'art.9, comma 1, del D.L. 78/2010, così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010.
- che al fine di fornire univoci indirizzi applicativi della norma predetta, in assenza di una specifica definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il documento n.11/116/CR05/C1 del 13.10.2011, nel fornire un'interpretazione del D.L. 78/2010, testualmente recita: "Al punto 1 "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego", paragrafo A), a pag.3, 7° capoverso: - al 2° punto del medesimo elenco di cui sopra, dopo le parole

“fasce di anzianità”, sono aggiunte le seguenti: “*al fine di delimitarne precisamente l’ambito temporale di applicazione, si ritiene opportuno fare riferimento alla data di maturazione del periodo di servizio per l’adeguamento dell’indennità (entro e non oltre il 31.12.2010),rappresentando la decorrenza ai fini giuridici ed economici una conseguenza convenzionale (definita dal CCNL) del possesso del suddetto requisito sostanziale*”.

- Che la Giunta Regionale della Campania, AG.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., con prot.2012.0408888 del 29.05.2012 ha invitato le Amministrazioni interessate a dare applicazione a quanto sopra riportato, “*limitando entro tale data (31.12.2010) l’incremento di quegli istituti economici di fatto rientranti nel trattamento economico spettante*”.
- Che, in applicazione di quanto appena sopra, l’art.1, lett. a) del D.P.R. n.122/2013 ha previsto che le disposizioni del citato art.9 del D.L. 78/2010 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014.
- Che , altresì, con nota prot. n.565/C dell’11.02.2015, il sub Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario ha precisato che “*... a decorrere dall’01.01.2015, si ritiene che non sussista più il vincolo all’attribuzione delle fasce economiche superiori relative all’esclusività del rapporto al maturare dei cinque e dei quindici anni dell’esperienza professionale*”.
- **Ritenuto** pertanto, di dover riconoscere alla dr.ssa STRABBIOLI Vittoria, dal 01.07.2014 (cioè dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta), ai soli fini giuridici, l’art.5 del C.C.N.L., Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001, sospendendone, nel contempo, gli effetti economici secondo quanto previsto dall’art.9 comma 1 del D.L. 78/2010, così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010;
- **Ritenuto**, altresì, di dover riconoscere dal 1° gennaio 2015 i benefici economici previsti per aver superato i quindici anni di attività;

#### **DETERMINA**

approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto:

1. prendere atto del verbale del Collegio Tecnico, costituito con la deliberazione indicata in premessa, dal quale risulta espresso parere positivo sull’attività svolta dalla dr.ssa STRABBIOLI Vittoria, Dirigente Medico sottoposto a verifica ai sensi dell’art.28, c.2 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 03.11.2005, che ha maturato così l’esperienza professionale richiesta ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
2. riconoscere alla dr.ssa STRABBIOLI Vittoria, dal 01.07.2014 (cioè dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta), ai soli fini giuridici, l’art.5 del C.C.N.L., Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08.06.2000, parte economica biennio 2000/2001, sospendendone, nel contempo, gli effetti economici secondo quanto previsto dall’art.9 comma 1 del D.L. 78/2010, così come convertito in legge n.122 del 30.07.2010;
3. riconoscere dal 1° gennaio 2015 i benefici economici previsti per aver superato i cinque anni di attività
4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il funzionario estensore  
dr. De Nuccio Rosindo



Direttore gestione risorse umane  
dr.ssa Concetta Cosentino

